

STATUTO SOCIALE

PROSCENIUM TEATRO APS



TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**PROSCENIUM TEATRO APS**" di seguito detta "Associazione" con sede nel comune di Azzano Decimo (PN) in via Cesena n. 17. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 lettera i, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto delle libertà e della dignità degli associati. In particolare l'Associazione ha per scopo la promozione di tutte le attività legate all'arte, alla cultura in genere e ad ogni forma di attività ludica, ricreativa, di promozione sociale e di pubblica utilità. L'Associazione si propone quindi di favorire iniziative volte ad attuare progetti polivalenti (diversi ambiti culturali e di fasce di età); si pone altresì come luogo d'incontro e di scambio culturale per favorire lo sviluppo di attività creative, formative ed informative, al fine di recuperare il valore dell'agire collettivo e riaffermare il diritto dell'uomo ad essere momento centrale della società. Svilupperà la propria attività attraverso corsi di formazione per ciò che concerne la danza, il teatro, la musica, il canto, la pittura, la fotografia, la grafica etc, con la creazione e l'allestimento di spettacoli e rassegne teatrali, attività concertistiche, canore e strumentali, nonché attraverso l'organizzazione di attività didattiche, convegni, dibattiti, conferenze, mostre di opere d'arte, mostre di documentazione storica, scientifica e sociologica, incontri di poesia e lettura, concorsi e borse di studio con assegnazione di premi e riconoscimenti, cineforum, rassegne di folclore e di friulanità, feste popolari, campeggi estivi, gite e gemellaggi al fine di realizzare scambi culturali. L'Associazione nel perseguimento del proprio scopo si propone di collaborare con tutti coloro (scuole, associazioni, circoli, gruppi, singoli cittadini, rappresentanti delle varie categorie sociali, professionali, economiche, culturali, sportive, religiose, Amministrazioni ed Istituzioni locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali) i quali hanno l'obiettivo comune di promuovere e favorire iniziative socialmente utili e di significato culturale, artistico, morale, sportivo, sociale ed umanitario, tese all'arricchimento reciproco. Curerà la divulgazione culturale direttamente ed indirettamente tramite l'utilizzo di vari mezzi di diffusione, quali ad esempio la stampa di libri, di dispense, riviste, periodici, brochure, monografie, depliant, testi, notiziari e indagini, social-network, radio, televisione,

multimedia, internet. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto sopra descritto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.
- i. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



TITOLO II

SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 3 - Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (numero sette persone fisiche o tre A.P.S.). Possono aderire persone fisiche di ambo i sessi e di tutte le età (i minorenni con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale), associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti e comunque il loro numero non può essere superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale, comma 3. dell'art. 35 CTS che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo, o ad un suo delegato membro del Consiglio stesso deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

In caso di non accoglimento il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Ordinaria che verrà convocata alla prima data utile, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali decise in Assemblea Ordinaria.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci in regola come da successivo art. 4, hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Si riconoscono al suo interno le seguenti categorie di Socio:

- Socio Fondatore;
- Socio Ordinario;
- Socio Sostenitore;

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.



Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I **Soci Sostenitori** sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa che è almeno cinque volte superiore a quella ordinaria.

L'Associazione tiene un apposito "**Registro Libro dei Soci**" ove sono riportate le generalità dei soci, la categoria cui appartengono e la data di ingresso nell'Associazione.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;
- b) votare direttamente o per delega alle Assemblee convocate a qualsiasi titolo;
- c) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- j) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati a:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) versare le quote sociali annuali;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, a tenere una condotta irreprensibile e ad evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'Ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- c) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli Enti;
- d) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- e) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- f) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea;
- g) il recesso e l'esclusione dell'Associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa, i minorenni non possono essere privati del diritto di voto, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex legge, ex art. 320 c.c.,

agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (circolare del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019).

Art. 5 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

Art. 6 - Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 5 dello statuto, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, su deliberazione del Consiglio Direttivo, per il perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, come indicato dall'art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero degli associati.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

Art. 7 – Organi Sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico
- il Revisore legale dei Conti, collegiale o monocratico.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata con preavviso da comunicare almeno sette giorni prima, mediante comunicazione scritta in forma cartacea e/o elettronica, mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere **Ordinaria** o **Straordinaria**.

Per la validità della costituzione dell'**Assemblea Ordinaria** e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e le decisioni saranno deliberate a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritti al voto presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell'**Assemblea Straordinaria** sarà necessaria la presenza, in proprio o per delega, di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto e le decisioni saranno deliberate a maggioranza dei voti, sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere nominati (su base volontaria o nominati dal Presidente), due scrutatori, tra i soci aventi diritti al voto.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- 2) approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, la maggioranza dei componenti è scelta tra i Soci e le persone fisiche indicate dagli Enti giuridici associati, art.26, comma 2 del CTS;
- 4) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'Organo di Controllo;
- 5) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sull'esclusione degli associati;
- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- 10) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Presidente;
- 11) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione.
- 12) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- 1) delibera le modifiche dello Statuto;
- 2) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione presso altro comune;
- 3) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
- 4) nomina uno o più liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente oppure da altra persona nominata dall'Assemblea.

Il Segretario ha l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea stessa, di verificare la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe. In caso di sua assenza, il Presidente dell'Assemblea ne nominerà uno temporaneo tra i Soci presenti.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza di quest'ultimo, il Presidente dell'Assemblea ne nominerà uno temporaneo tra i Soci presenti e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 10 - Rappresentanza dei soci in Assemblea e svolgimento

Ciascun associato avente diritto di voto può esprimere un solo voto, inoltre ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. E' ammessa una sola delega per ogni socio avente diritto al voto, ed ogni associato può rappresentare massimo due associati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni, sono rinnovabili e non vi è limite massimo di mandati.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile (per cause naturali, dimissioni e/o esclusione) uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione degli stessi attingendo alla graduatoria dei "non eletti", rispettando l'ordine di preferenze ricevute. Allorché la graduatoria fosse esaurita e/o inesistente, il Presidente indice elezioni suppletive per la nomina dei membri da sostituire. In ogni caso, il mandato dei nuovi Consiglieri scade alla fine del triennio, assieme alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri, in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare (contemporaneamente) consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti, la votazione avverrà per alzata di mano. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. In caso di parità, nel voto segreto, qualora richiesto dal Presidente, la proposta si intende respinta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei membri che ne fanno parte. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o in sua assenza da un altro Consigliere nominato dal Presidente.

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere trascritti su apposito Registro Verbali Consiglio Direttivo e resi visibili ai soci che ne fanno richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate con invito personale almeno 3 (tre) giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, comma 6, del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per l'amministrazione e la direzione dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei Soci, ivi compresa la proposta della quota associativa annuale;
- c) redigere il bilancio annuale consuntivo o il rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, con la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- d) redigere eventuali Regolamenti interni;
- e) nominare i responsabili di eventuali sezioni interne;
- f) fissare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci stessi;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano all'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) curare i rapporti con Enti pubblici e privati nell'interesse dell'Associazione;
- j) incaricare persone di comprovata esperienza nel proprio settore per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica per 3 (tre) anni e, comunque, fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un nuovo Presidente (tra i membri del Consiglio Direttivo) sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Lo stesso principio viene applicato anche per la carica del Vice Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria

amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o di impedimento momentaneo il Presidente, e ne esercita, in tal caso, tutti i poteri.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro Libro dei Soci, Registro dei Volontari, Registro Verbale Assemblea e Registro Verbale Consiglio Direttivo;
- cura la corrispondenza e si occupa di tutte le pratiche burocratiche;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi Collegiali;
- redige con il Tesoriere, il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- redige con il Segretario, il bilancio consuntivo e preventivo;
- provvede ad aggiornare il libro degli inventari;
- ha il compito di occuparsi dei beni mobili dell'Associazione e provvedere alla gestione degli stessi;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri ed alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi dei soci aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- b) eventuali contributi straordinari, in relazione ad iniziative particolari che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) contributi erogazioni o sponsorizzazioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di ogni genere;
- d) sovvenzioni, donazioni, lasciti o versamenti volontari di terzi o degli associati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, comunque marginali e connesse con l'attività istituzionale;
- g) introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, manifestazioni ed attività culturali ed artistiche in genere, tutte connesse con l'attività istituzionale;
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
- i) prestazioni di servizi a terzi.

Come previsto ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS, il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ammontare dei contributi previsti ai capi a), b), sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi Organi.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, o da ogni altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Presidente.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 19 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni.

L'Associazione può altresì ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 - Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 21 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Ente stesso.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

Con le stesse modalità, viene proposto all'Assemblea anche il preventivo di bilancio per l'anno in corso.

Il Presidente espone all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei Soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente che devono, nel termine di 10 giorni, consentirne la visione diretta presso la segreteria, art. 15 comma 3 del CTS.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall'art. 14 del CTS, deve:

- redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli adempimenti richiesti dall'art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- "Registro Libro dei Soci";

- “Registro dei Volontari”;
- “Registro Verbale Assemblea dei Soci”;
- “Registro Verbali Consiglio Direttivo”;
- “Registro Verbali dell'Organo di Controllo”.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 - Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dei soci riunita in via Straordinaria, come previsto dall'Art. 8 del presente Statuto.

Art. 26 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

L'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 27 - Clausola di mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice Civile.

Il presente Statuto, usufruisce dell'esenzione di Registro e di Bollo come previsto dall'art.82 comma 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017, letto ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il giorno 30 Giugno 2020.

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 24/05/2022 al
n° 1460 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € /

